

COMUNE di FRUGAROLO <i>Provincia di Alessandria</i>
13 MAG 2022
Prot. N. <u>24.63</u>

Oggetto: Accordo novativo per la realizzazione di opere compensative afferenti alla costruzione del parco solare fotovoltaico in Cascina Richiesta del Comune di Frugarolo (AL) ("Accordo").

PREMESSO CHE

1) In data 9.03.2020 Ren 145 S.r.l. ("REN 145") ha presentato alla Provincia di Alessandria l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico non integrato, denominato Parco Solare Fotovoltaico Cascina Richiesta, della potenza nominale pari a 9900 kWp, localizzato in agro del Comune di Frugarolo (AL) ("Impianto");

2) In data 5.10.2020 REN 145 e il Comune di Frugarolo ("Comune") hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto, fra gli altri, l'individuazione delle opere di compensazione da eseguire a fronte della realizzazione e dell'esercizio dell'Impianto ("Convenzione");

3) Con Determina N. 20210026416 del 30.04.2021 la Provincia di Alessandria ha rilasciato a beneficio di REN 145 l'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'Impianto;

4) REN 145 e il Comune di Frugarolo intendono ora ridefinire alcuni degli impegni assunti con riferimento alla realizzazione delle misure di compensazione di cui all'art. 6 della Convenzione.

5) Con deliberazione N. 37 del 16.05.2022 il Comune ha approvato il presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, con il presente Accordo si conviene e stipula quanto segue:

1. Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Ai fini del presente atto, ove non altrimenti indicato, valgono le stesse definizioni riportate nella Convenzione.

1.3 REN 145 e il Comune di Frugarolo nel seguito saranno indicate congiuntamente come le "Parti".

2. Ridefinizione degli impegni relativi all'art. 6 della Convenzione

2.1 Le Parti convengono che, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della Convenzione, in coerenza con le finalità della stessa, REN 145 si impegna a corrispondere al Comune stesso un importo onnicomprensivo pari a EURO **48.091,25 (al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA di legge, a seguito di revisione prezzi)** da destinare esclusivamente alla realizzazione delle misure di compensazione individuate dal Comune all'art. 6 della Convenzione ("Opere di Compensazione") e, nello specifico, le seguenti:

- Attraversamento pedonale rialzato e allargamento di Via Papa Giovanni XXIII;
- Sistemazione area verde di Via Papa Giovanni Paolo II;
- Asfaltatura tratto di Via Papa Giovanni XXIII;
- Segnaletica stradale in Via Papa Giovanni XXIII e acquisto giochi ed attrezzature per arredo urbano area verde di Via Papa Giovanni Paolo II.

2.2 Diversamente da quanto precedentemente concordato all'art. 6 della Convenzione, le Parti convengono che REN 145 non avrà alcun obbligo e/o responsabilità relativamente all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere di Compensazione che verranno eseguite a cura del Comune.

2.3 Il Comune provvederà a iscrivere l'importo di cui all'art. 2.1 nel capitolo di bilancio comunale dedicato e dare notizia a REN 145 della realizzazione delle Opere di Compensazione. **Si ribadisce che il contributo di € 48.091,25 ha esclusivamente le finalità di cui all'art. 2 del presente accordo, con vincolo di destinazione, senza possibilità di operare storni di bilancio per altri usi;**

2.4 REN 145 si impegna a versare l'importo di cui all'art. 2.1, entro 7 giorni dalla stipula del presente Accordo, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato al Comune **n. 000000017001 Abi: 05034 Cab: 10401, in essere presso la Banca TESORERIA COMUNE DI FRUGAROLO BANCO BPM FILIALE DI SPINETTA M.GO (AL) filiale n. 02205, IBAN IT23Z0503410401000000017001;**

2.5 A fronte della ricezione del pagamento da parte di REN 145 dell'importo di cui all'art. 2.1, il Comune rilascerà opportuna dichiarazione di quietanza.

3. Disposizioni generali

3.1 Il presente Accordo modifica e integra la Convenzione in conformità all'articolo 9 della stessa.

3.2 A fronte dell'assunzione degli impegni di cui al presente Accordo, il Comune rinuncia a ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti di REN 145 circa l'individuazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, maggiori, ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite con la Convenzione e con l'Accordo in relazione, dipendenza o connessione con l'Impianto.

3.3 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si fa riferimento e rinvio alle disposizioni della Convenzione che continueranno a trovare applicazione.
